



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

E-mail: tecnico@comune.madignano.cr.it

Ufficio Tecnico

Ordinanza n. 33/2019

Protocollo n. 5257

OGGETTO: **Regolamentazione della circolazione stradale – Lavori di asfaltatura rotatoria posta al km 38+540 lungo la S.P. CR ex S.S. n° 415 “Paullese” - Senso unico alternato con presenza di movieri e impianto semaforico provvisorio.**

IL SINDACO

Premesso che la rotatoria posta alla kilometrica 38+540 della S.P. CR ex S.S. n° 415 “Paullese” per quanto riguarda la manutenzione risulta essere di competenza comunale come da decreto provinciale n° 193 del 03.03.2010;

Considerata la necessità di procedere a lavori di asfaltatura parziali della stessa rotatoria che presenta una parte ammalorata per quanto riguarda il tratto superficiale;

Considerato che i lavori comportano: il senso unico alternato con presenza di movieri e impianto semaforico provvisorio nel tratto compreso fra il confine del territorio comunale di Madignano in corrispondenza della kilometrica 38+395 posta sulla ex S.P. CR ex S.S. n° 415, la rotatoria interessata dai lavori ed il proseguimento sulla stessa verso l'unico impianto semaforico posto all'intersezione con viale Rimembranze **dal giorno Lunedì 4 Novembre 2019 fino al 9 Novembre 2019 e comunque a fine lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche;**

I lavori saranno realizzati dalla ditta Bosco Strade srl di Gottolengo (Bs) come da determina tecnica n°178G/84p del 07.10.2019;

Ritenuto pertanto necessario dover salvaguardare sia la normale viabilità veicolare sia gli operai che eseguiranno i lavori stradali, delimitando l'area interessata dai lavori con segnaletica adeguata come previsto dalla del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495, in particolare gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;

Visto il disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10/07/2002;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito il parere favorevole della Polizia Locale,

DISPONE

A decorrere dal giorno Lunedì 4 Novembre 2019 fino a Sabato 9 Novembre 2019 e comunque a fine lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, dei seguenti provvedimenti:

- 1) il senso unico alternato con presenza di movieri e impianto semaforico provvisorio nel tratto compreso



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632

E-mail: tecnico@comune.madignano.cr.it

Ufficio Tecnico

- fra il confine del territorio comunale di Madignano in corrispondenza della chilometrica 38+395 posta sulla ex S.P. CR ex S.S. n° 415, la rotatoria interessata dai lavori ed il proseguimento sulla stessa verso l'unico impianto semaforico posto all'intersezione con viale Rimembranze;
- 2) limite di velocità progressivamente a scalare fino a 10 km/h dalla prossimità alla corrispondenza della zona dei lavori;
 - 3) è fatto obbligo alla ditta Bosco Strade srl di Gottolengo (Bs) a propria cura e spese, di posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada, la quale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento;
 - 4) si avverte che nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale, che la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica verticale mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma come previsto dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada;
 - 5) Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
 - 6) a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Brescia;
 - 7) in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre del termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura dell'articolo 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992;
 - 8) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

La presente ordinanza ha validità dal giorno Lunedì 4 Novembre 2019 fino al 9 Novembre 2019 e comunque a fine lavori, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Che notizia della presente Ordinanza viene data al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, in loco, opportunamente predisposti.

Che gli addetti al Servizio di Polizia Stradale vigileranno sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Che le infrazioni eventualmente rilevate saranno oggetto di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche.

Madignano, 29.10.2019

IL SINDACO
(Festari Elena)

Il Sindaco
Elena Festari

